



# *Il Ministro dell'Ambiente*

DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente un "Impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento e stoccaggio in discarica di II categoria, tipo C, da realizzarsi in località S'Arenaxiu, Comune di Sardinia (CA) presentata da Ecoserdiana s.r.l., con sede in Cagliari via Saverio Mattei 22, in data 13 luglio 1989;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Ecoserdiana s.r.l. pervenuta al Ministero dell'ambiente in data 25 agosto 1989 e 26 settembre 1989;

VISTE le osservazioni presentate dal Comitato per la salvaguardia dell'ambiente di Parteolla, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 349/86, nelle quali si rileva che:  
- a meno di 2 Km dalla discarica sono localizzati i pozzi di alimentazione dell'acquedotto comunale di Dolianova;

- le aree immediatamente circostanti la discarica sono destinate a colture ad alta redditività;
- gli strumenti urbanistici del Comune di Donori prevedono la localizzazione di insediamenti industriali e di una zona sportiva a meno di 2 Km di distanza;

VISTI il parere formulato, in data 10 ottobre 1989, dalla predetta Commissione per la valutazione dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria ed il parere integrativo formulato in data 16 febbraio 1990 a seguito dell'esame delle osservazioni succitate;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

- preso atto che la documentazione tecnica trasmessa prevede la realizzazione di un modulo di discarica di II categoria, tipo C ed annessi trattamenti, inserito in un preesistente e più vasto impianto modulare di smaltimento, articolato in moduli di discarica di I categoria e di II categoria, tipo B. Il nuovo modulo prevede un volume utile di 132.000 mc. realizzato in parte in escavo ed in parte in rilevato. Il complesso dei moduli è predisposto utilizzando cave di sabbie silicee e l'attività di smaltimento è collegata al previsto recupero delle aree di cava, anche mediante la ricostituzione sia della vegetazione che della morfologia originaria del luogo;
- osservato che
  - l'impianto progettato, pur non rientrando nelle previsioni programmatiche regionali relative al piano di smaltimento dei rifiuti, potrebbe risultare di notevole utilità per lo smaltimento, in tempi brevi, dei rifiuti tossici e nocivi risultanti dalle azioni di bonifica di importanti aree industriali site nelle vicinanze, interessate da discariche abusive e stoccaggi temporanei;
  - lo studio presenta un'analisi sufficientemente documentata della situazione produttiva della regione al fine di stimare la quantità e la qualità dei rifiuti tossici e nocivi prodotti;
  - lo studio tiene conto della composizione fisico-chimica dei rifiuti da smaltire in discarica raffrontando la concentrazione effettiva con la concentrazione limite ed ottenendo risultati al di sotto dei valori massimi ammissibili per un impianto di II categoria, tipo C;



# *Il Ministro dell' Ambiente*

- lo studio descrive le diverse fasi delle attività, ivi compreso il traffico conseguente all'esercizio dell'impianto;
- lo studio fornisce uno strumento per il calcolo della concentrazione di inquinanti atmosferici, normalizzata a livello del suolo (isolinee);
- lo studio non evidenzia elementi di incompatibilità con l'ecosistema in quanto la realizzazione dell'impianto non distrugge patrimoni floristici o boschivi pregiati, non danneggia la popolazione faunistica, peraltro di modesto interesse, ed infine l'ecomosaico complessivo non appare sostanzialmente alterato anche in ragione della prevista ricostituzione della macchia mediterranea sull'area dell'impianto;
- la situazione geologica e tettonica generale così come documentata fa ritenere che i pozzi dell'acquedotto di Dolianova siano idrologicamente posti a monte dell'area di discarica;
- valutato che:
  - il complesso della documentazione fornita ha consentito di acquisire elementi sufficienti per esprimere il parere sulla compatibilità ambientale dell'opera;
  - possono esprimersi giudizi positivi sulla conduzione dell'impianto esistente, unico di queste dimensioni in Sardegna, e sui risultati dei monitoraggi ufficiali (in particolare per quanto riguarda i controlli delle falde) effettuati periodicamente dai competenti uffici provinciali;
  - la corretta gestione del nuovo impianto non comporterà rilasci significativi di sostanze tossiche e nocive, nei confronti dei quali il previsto piano di monitoraggio consentirà tempestivi interventi atti a prevenire situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute umana;
  - per quanto riguarda i problemi idrologici, oltre le cautele adottate e le assicurazioni fornite in sede progettuale, il rischio di contaminazione delle falde profonde sia sufficientemente controllato con le prescrizioni di cui appresso;
  - il progetto dell'impianto, di dimensioni peraltro ridotte, risponde ad una specifica domanda riguardante la bonifica di alcuni siti estremamente compromessi;

15

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione, sulla base degli atti e della documentazione presentati, ha espresso parere positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale dell'impianto;

VISTO il parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'impianto espresso dalla Regione Sardegna con nota dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in data 22 novembre 1991, a seguito della verifica della disponibilità dell'ENEA per un progetto di monitoraggio dell'impianto, di gestione dei controlli ambientali e di un protocollo di accettazione e trattamento dei rifiuti;

VISTA la nota del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 17 novembre 1989;

CONSIDERATO che con detta nota il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali esprime parere positivo circa la localizzazione della discarica;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

#### E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di "Impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante trattamento e stoccaggio in discarica di II categoria, tipo C" in Comune di Serdiana (CA), località S'Arenaxiu a condizione che:

- si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il materiale impermeabile artificiale (HDPE) deve poggiare su uno strato di almeno 200 (duecento) cm di argilla compattata, con permeabilità uguale o inferiore a  $10E-7$  cm/sec, in aggiunta ai 30 (trenta) cm di argilla compattata con calce previsti nel progetto. I 200 cm di argilla compattata prescritti devono essere posti al di sopra dello strato di argilla e calce.



# *Il Ministro dell' Ambiente*

- 2) La porzione di discarica che verrà realizzata mediante il sistema di abbancamenti per strati in elevazione dovrà rigorosamente conformarsi a criteri gestionali che prevedano la progressiva arginatura perimetrale in argilla compattata, successive aggiunte di membrana impermeabile, opportunamente saldata, secondo le stesse modalità previste per il fondo e per le pareti della cava, e ricopertura con manto impermeabile e terreno. Ai fini della stabilità, sia dei rifiuti che del terreno di ricopertura, dovranno essere studiate e poste in opera tecnologie idonee a garantire la stabilità della discarica in elevazione, con sufficiente coefficiente di sicurezza geotecnica. In ogni modo è opportuno che la pendice sia interrotta con adeguati terrazzamenti.
- 3) il piano di monitoraggio deve essere integrato con le seguenti azioni:
- a) il monitoraggio semestrale della qualità delle acque di falda deve proseguire dopo la cessazione dell'esercizio per un periodo almeno pari alla durata dell'esercizio stesso;
  - b) prima dell'entrata in funzione dell'impianto, la vegetazione circostante l'impianto stesso deve essere caratterizzata dal punto di vista floristico e fitosociologico; controlli annuali successivi, fino ad un anno dopo il periodo di esercizio, dovranno essere effettuati per verificare eventuali alterazioni indotte dall'impianto;
  - c) prima dell'entrata in funzione dell'impianto, la fauna circostante l'impianto stesso deve essere caratterizzata dal punto di vista quantitativo e di eventuali localizzazioni specifiche (siti di nidificazione, di alimentazione, etc.); controlli annuali successivi, fino ad un anno dopo il periodo di esercizio, dovranno essere effettuati per verificare eventuali alterazioni indotte dall'impianto.
- 4) Ai fini della verifica generale del funzionamento dell'impianto e delle strutture di controllo, ad un anno dall'avviamento dovrà essere effettuato un monitoraggio complessivo dell'impianto stesso: reti spia fra i due manti, sistemi di raccolta del percolato, controlli analitici, etc.
- i soggetti pubblici competenti provvedano:

- ad imporre, sull'area compresa in un raggio di 2 (due) km dal sito dell'opera, un vincolo di inedificabilità;
- a definire, al termine dell'esercizio degli impianti, destinazioni d'uso delle aree, da questi interessate, che non comportino rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
- a proseguire le azioni di monitoraggio della qualità delle acque di falda per un periodo di tempo di almeno 50 (cinquanta) anni;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3/bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Sardegna e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente gli elaborati definitivi del progetto adeguati con le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonchè a seguito delle prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Ecoserdiana Srl ed alla Regione Sardegna, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 10 agosto 1989 n. 377 ed a portarlo a conoscenza degli enti locali e delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, li 26 LUG 1992

Il Ministro dell'Ambiente

*[Handwritten signature]*

Il Ministro per i Beni  
Culturali ed Ambientali  
Il Sottosegretario di Stato

*[Handwritten signature]*

RK 1103  
VIA  
24/1